

Pratica n. (omissis) Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis) ha formulato la seguente richiesta di parere deontologico, pervenuta in data (omissis): a) "se sia deontologicamente corretto produrre in giudizio una missiva che sia stata qualificata da controparte come "comunicazione riservata" sottoscritta "per conferma ed adesione" anche personalmente dalla parte; b) viepiù se la missiva non formuli alcuna proposta transattiva, relativa risposta o altro elemento che comunque possa giustificare la clausola di riservatezza".

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore Avv. Alessandro Di Giovanni,

Osserva

L'art. 48 CDF, rubricato "**Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega**", richiamato dall'istante, al comma 1 sancisce chiaramente l'improducibilità della corrispondenza tra colleghi espressamente definita "riservata", aggiungendo lo stesso divieto alla corrispondenza relativa a proposte transattive ed alle eventuali risposte.

Il divieto è stato più volte ribadito dal Consiglio Nazionale Forense (tra le tante si veda sentenza n. 46/2015), laddove, in presenza della indicazione "riservata", si esclude qualunque spazio discrezionale.

Le disposizioni contenute nel suddetto articolo mirano a salvaguardare il corretto svolgimento dell'attività professionale nell'ambito dei doveri dell'avvocato di cui al Titolo IV del nuovo Codice Deontologico Forense. Ciò allo scopo di evitare di ledere quei principi di rispetto e collaborazione che per contro sono alla base dell'attività legale; proprio per rafforzare la centralità di tale condotta la disposizione non è più inserita nel titolo relativo ai "Rapporti con i colleghi" ma in quello, più ampio e generale, dei "Doveri dell'avvocato nel processo".

"La norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato. Pertanto, la produzione in giudizio di una lettera contenente proposta transattiva configura per ciò solo la violazione della norma deontologica ...". (CNF sentenza n. 19/2015).

Infine, va ricordato che un tale divieto attiene anche alla corrispondenza propria, in quanto la disposizione non pone distinzione tra mittente e destinatario e, inoltre, la ratio sarebbe radicalmente "vanificata qualora il mittente della lettera "riservata" potesse fare cadere motu proprio e unilateralmente tale caratteristica e disporne a piacimento, anche producendola o riferendola in giudizio, costringendo il destinatario a temere che

tale evento possa sempre verificarsi: il rischio che tale ipotesi si possa concretizzare, infatti, indurrebbe il destinatario ad introdurre riserve e cautele nella risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolzze di torti) così limitando comunque la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto. (CNF sentenza n. 38/2012).

Ritiene

che l'Avv. (omissis) possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta in merito alla richiesta formulata.

Parole/frasi chiave:

art. 48; divieto di produrre la **corrispondenza** scambiata con il collega.